

Relazione illustrativa alla proposta di regolamento regionale concernente: Ulteriore modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3).

Signori consiglieri,

come a tutti noto il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con sentenza n. 866 pubblicata in data 18 novembre 2017, ha annullato la deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 49 del 28 febbraio 2017 nella parte in cui modifica il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) introducendo il limite di cento metri dalle civili abitazioni per l'esercizio delle sale del commiato (comma 3 ter dell'articolo 20, così come introdotto dal regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”. Regolamentazione delle sale del commiato).

Con la presente proposta si prende atto dell'avvenuto annullamento della deliberazione assembleare suddetta con l'abrogazione esplicita delle disposizioni in questione (comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009 e articolo 1 del regolamento regionale 3/2017).